



GIUNTA REGIONALE

**Il Presidente**

**Ministero dell'Ambiente e della  
Sicurezza Energetica**

Direzione generale economia circolare

PEC EC@Pec.Mite.Gov.it

Direzione generale Uso Sostenibile Suolo  
e Risorse Idriche

PEC USSRI@Pec.Mite.Gov.it

**OGGETTO:** Trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione delle acque reflue urbane: definizione dell'ambito di applicazione dell'articolo 110 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. **Interpello in materia ambientale ai sensi dell'art.3-septies del D.Lgs. 152/2006.**

Richiamato l'interpello prot. 0492652 del 6/12/2023 di pari oggetto, sottoscritto dal Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente della scrivente Regione, Arch. Pierpaolo Pescara e dalla Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque, dott.ssa Sabrina Di Giuseppe, nell'ambito delle funzioni e competenze agli stessi attribuiti, ai sensi e per gli effetti della L.R: Abruzzo 14 settembre 1999 n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione dei rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i.i e della DGR 147/2020 recante "Dipartimento Territorio Ambiente - Approvazione del nuovo assetto organizzativo", e vista la nota ministeriale di riscontro 0213598 del 28/12/2023, con cui "si invita a riproporre" lo stesso interpello a firma del Rappresentante legale dell'Ente, lo scrivente, in qualità di Presidente della Giunta Regionale, formula il seguente interpello finalizzato alla richiesta di chiarimenti in merito all'interpretazione dell'articolo 110 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Come noto, ai sensi del comma 1 del citato articolo 110, è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.

Tale divieto è tuttavia temperato dalla previsione delle deroghe di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 110.

Vale la pena evidenziare che la deroga di cui al comma 3 non è riferita solo ai rifiuti, ma è estesa infatti anche ai "*materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente*", purché vengano rispettate le modalità e condizioni di accettazione ivi indicate dalla norma.

Infatti, la norma prevede che: "*il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate e che rispettino i valori limite di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le seguenti tipologie di rifiuti e materiali, purché*



GIUNTA REGIONALE

---

*provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:*

- a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;*
- b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;*
- c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente”.*

La previsione della possibilità di accettare materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane sembrerebbe peraltro essere coerente con la riconducibilità all'articolo 127 del d.lgs. 152/2006, ai sensi del quale, ferma restando la disciplina di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.*

Ciò premesso, si chiede di chiarire se gli impianti di depurazione in possesso di autorizzazione ai sensi dell'articolo 124 - Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e non ai sensi della Parte Quarta del medesimo decreto), nonché ai sensi dell'art.269- Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove ne ricorra il caso (allegato IV alla parte Va D.Lgs 152/06, punto p-bis), previa comunicazione all'autorità competente e nelle ipotesi di cui all'articolo 110, comma 3 lettera c), possano ricevere i fanghi derivanti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente ai fini del completamento del complessivo processo di trattamento.

Si chiede altresì di fornire chiarimenti in ordine alla documentazione necessaria al trasporto di detti fanghi nel caso in cui ricorra la fattispecie di all'articolo 110, comma 3 lettera c).

Distinti saluti

**Il Presidente**  
*Marco Marsilio*